

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'art. 2 del Decreto Interministeriale
24/3/2020 e del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34

Il giorno 15 luglio 2020, si sono riuniti in modalità video/tele-conferenza

- **Ricoh Italia s.r.l.**, con sede legale in Milano via Vittor Pisani, codice fiscale e P.IVA 00748490158 [di seguito anche la "Società"], rappresentata da Davide Dino Oriani, Sanvito Alessandro, Bertoldi Elisabetta, Salzano Samantha, Antonello Lucarelli
- **Filcams CGIL Milano**, con delega Nazionale, rappresentata da Marisa Mori
- **Fisascat CISL Nazionale**, *MARCO D'URIAS*
- **Uiltucs Nazionale**, [di seguito anche le "OOSS"]

- **la RSU**

[di seguito la Società, le OOSS e la RSU, congiuntamente, anche le "Parti"]

Premesso che

- a) nell'ambito di stabili e corrette relazioni sindacali, la Società ha comunicato alla RSU/OO.SS la necessità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui (i) all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (iii) ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, e (iv) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per tutti i dipendenti in forza al 25 marzo 2020, così come previsto dalla vigente normativa
- b) la Società applica integralmente il CCNL terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 4900565944 e Codice Statistico Contributivo INPS 70207;
- c) la Società occupa alla data odierna in totale n. 714 dipendenti così distribuiti: n. 29 Dirigenti, n. 88 Quadri e n. 597 Impiegati;
- d) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia,
- e) tale situazione protratta nel tempo rende indifferibile la proroga della sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale,
- f) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento e ha, invece, accesso alla CIGS, per cui versa il relativo contributo; pertanto, come previsto dalla vigente normativa emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società può fare ricorso (così come ha fatto) alla Cassa Integrazione in Deroga ("CIGd") e accedere alle relative proroghe concesse dagli aggiornamenti normativi,
- g) nel corso della riunione tenutasi in via telematica in data odierna, le Parti confermano e rinnovano le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd per un ulteriore periodo, così come di un programmato smaltimento ferie e hanno raggiunto la presente Intesa volta ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo un equo


The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the bottom half of the page, corresponding to the various parties mentioned in the text above.

trattamento a tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse, sia per le settimane già richieste che per le successive proroghe concesse.
3. La Società collocherà in CIGd fino ad un massimo delle "zero ore" e fino a un massimo di n 685 dipendenti (Implegati e quadri), in forza alla data del 25 marzo 2020 (incluso il personale dislocato presso clienti o distaccato), nelle unità di Milano, Padova, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le Parti si danno atto che, oltre a quanto già effettuato in termini di sospensione oraria nelle settimane precedenti, l'attuale stima di utilizzo effettivo prevede la riduzione media del 30% nel mese di settembre. La percentuale sopra indicata è da intendersi come stima in funzione dell'attuale valorizzazione dei carichi di lavoro, che potrà essere rivista in aumento o in diminuzione successivamente. In caso di variazioni significative rispetto alla stima, la società convocherà le parti sociali per le dovute informazioni.
4. Inoltre, la Società fornirà alle RSU un planning per aree su base mensile e darà evidenza finale dell'effettivo utilizzo della cassa.
5. La richiesta di proroga CIGd avrà decorrenza dal 1° settembre 2020 per tutte le sedi aziendali e per una durata non superiore a 4 settimane continuative e, pertanto con termine il 27/9/2020. Vengono fatte salve eventuali proroghe, qualora possibili sulla base di specifici provvedimenti che dovessero venire emanati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
6. L'azienda ha già disposto e comunicato 11 giorni di chiusura aziendale nel periodo giugno-settembre così come già verbalizzato nel precedente accordo del 27/5/2020. A tali giorni collettivi ogni dipendente si impegna ad aggiungere una pianificazione ferie totale di almeno 17 giorni nel periodo giugno-settembre 2020. Le giornate di ferie sopracitate sono da intendersi come periodi aggiuntivi alla CIGd del mese.
7. Si conferma che le ore di cassa previste non potranno essere sostituite con ferie/ROL a discrezione del dipendente, stante l'interpretazione restrittiva del computo della durata massima della CIGd, sulla base della quale e alla luce delle esigenze organizzative la Società intende utilizzare le ulteriori 4 settimane in maniera continuativa. Qualora tale interpretazione fosse rivedibile alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'INPS, la Società si impegna a rivedere tale regola con le OOSS.
8. In caso di richiamo al lavoro, durante i periodi di sospensione, di parte dei dipendenti collocati in CIGd, la Società applicherà il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative e della fungibilità sulle mansioni, dando al dipendente un preavviso minimo due giorni.
9. Gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati, fatta salva la conferma di fattibilità da parte dei nuovi DL in merito, in modalità di pagamento anticipato da parte dell'azienda per conto INPS, recuperando poi i valori dai flussi contributivi del mese successivo.
10. La Società attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
11. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
12. Si conferma, quale condizione di miglior favore e al preciso scopo di mitigare l'impatto economico dell'ammortizzatore sociale sulla retribuzione percepita dal lavoratore, la Società garantirà, attraverso



l'erogazione di una somma ad integrazione della prevista erogazione da parte dell'INPS a titolo di CIGd, che l'importo della retribuzione lorda per le ore lavorate sommato all'importo della prestazione INPS (stima cassa integrazione) sia almeno pari all'80% della mensilità lorda (RAL/14) di ciascun dipendente in sospensione oraria. Resta espressamente inteso che la già menzionata integrazione straordinaria e di miglior favore riconosciuta dalla Società è per sua natura complessiva ed onnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone la Società già tenuto conto in sede di quantificazione del relativo importo.

13. Quale ulteriore condizione di miglior favore, la Società garantirà la piena maturazione di tutti gli istituti contrattuali (mensilità supplementari, ferie, ROL).
14. Su richiesta del lavoratore, la Società si rende disponibile ad erogare un anticipo sul TFR maturato e disponibile in azienda qualora non sussistano divieti di legge, e nella misura massima pari al numero dei mesi in CIGg. In alternativa è possibile richiedere un anticipo forfettario del rateo della 13° mensilità nel limite massimo del valore maturato al 30 giugno 2020 che verrà poi conguagliato a dicembre 2020
15. Le Parti convengono che (fatta salva la verifica di coerenza giuridica con la sospensione in cassa integrazione) i lavoratori collocati in CIGd accederanno / potranno accedere ad attività di riqualificazione professionale attraverso formazione in modalità di e-learning predisposta dalla Società.
16. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4° e si impegnano sin d'ora a riprodurre in un ulteriore verbale di accordo le pattuizioni convenute nella presente intesa, qualora ciò si rendesse formalmente necessario al fine di dare corso alla richiesta di CIGd, ovvero a seguito di ulteriori disposizioni normative e/o chiarimenti operativi da parte del Ministero o dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto,

~~p. Ricoh Italia srl~~

p. Filcams CGIL

p. Fisascat CISL

p. Uilucs

la RSU

^{RSU}

Emp. Facci

p. Ricoh - ITALIA SRL

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]